

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO LUIGI CESARE - Presidente -
Dott. GIUSEPPE SCOTTI
Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -
Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere -
Dott. LAURA SCALIA - Consigliere -
Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE DIVORZIO

Ud. 16/11/2021 - CC

12/11/2021
R.G.N. 29869/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29869-2020 proposto da:

CF , domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE CARPANO;

- ricorrente -

contro

RR ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 578/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

5445/21

Handwritten signature

## FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catania con sentenza in data 6/3/2020 ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 28/2/2018 in sede di separazione personale tra i coniugi RR e CF ed in particolare senza alcun addebito della separazione ha stabilito un assegno di euro 200,00 a carico del padre per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'affidamento condiviso dei figli RFM e M ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre e disposto il diritto di visita del padre al solo figlio R ogni 15 giorni alla presenza di un educatore in ambiente neutro.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione CF affidato a tre motivi e memoria. RR non ha svolto difese.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente che già aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, rigettato dalla Corte distrettuale, denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° comma nr.5 cpc *“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento al mancato versamento del contributo al mantenimento per i figli”*. in quanto il giudice territoriale non ha considerato il mancato pagamento del contributo di mantenimento per i figli da parte del padre

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc per avere la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, negato alla ricorrente l'affidamento esclusivo dei figli nonostante i principi di giurisprudenza in materia.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc per avere la Corte di Appello confermato la sentenza di primo grado senza esporre adeguatamente le ragioni della decisione.

Ciò premesso, il primo e secondo motivo del ricorso sono inammissibili in quanto riguardano questioni di merito già ampiamente esaminate.

Il primo motivo è inammissibile perché propone una censura che involge esclusivamente questioni di merito, con riferimento al mancato



pagamento dell'assegno e che esula del tutto dal thema decidendi. In tema di valutazione delle prove non può il giudice di legittimità riesaminare gli atti ed i documenti in base ai quali la Corte distrettuale ha deciso. In ogni caso la ricorrente non prospetta di aver evidenziato l'inadempimento del R come ragione per escludere l'affidamento condiviso, provocando così il contraddittorio sul punto, tanto più che il fatto non è di per sé decisivo se non contestualizzato ed iscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del coniuge interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali.

Il secondo motivo è inammissibile. Va osservato, al riguardo, che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelleggibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente. Diversamente verrebbe ad essere impedito alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 29/11/2016, n. 24298; Cass., 05/08/2020, n. 16700). Nella specie, la ricorrente non ha neppure indicato quali norme avrebbe violato la Corte ed in quale punto della decisione, e la censura mira inammissibilmente ad una rivisitazione del merito.

In ogni caso la Corte di Appello non rinvia acriticamente alla decisione di prime cure, essendo la Corte pervenuta al convincimento di confermare l'affido condiviso sulla base di argomentazioni condivisibili ed adeguatamente motivate.

Sul punto questa Corte con sentenza 6536 del 6/3/2019 ha affermato: "In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità

educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore".

Altrettanto <sup>inammissibile</sup> infondato è il terzo motivo di ricorso non essendo la motivazione meramente apparente ma chiara e comprensibile in riferimento alla ratio decidendi che è quella di non escludere il padre dalla partecipazione al percorso educativo dei figli in mancanza di elementi ostativi diversi e più gravi delle difficoltà riscontrate nei rapporti tra padre e figli (dati anche dalla lontananza di città). La pronuncia impugnata merita quindi di essere confermata ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine a tutti i motivi. Nulla per le spese.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione il 16/11/2021.

Il Presidente

Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi **7 MAG 2022**  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Sabrina Belmonte